



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sesione Straordinaria

N. 37

del 28.05.2007

Adesione al costituendo Consorzio ATO per la Gestione dei rifiuti Solidi Urbani tra i Comuni del Bacino BA/1. Approvazione Statuto e Convenzione.

L'anno duemilasette il giorno **ventotto** del mese **maggio** di con inizio alle ore 11,15 e prosieguo, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad autoconvocazione del 7.05.2007, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Nicola Camporeale** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero - Segretario Generale**

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>		P	A
DI GIOIA Pasquale		si		LANZA Gennaro	si	
MINERVINI Tommaso		si		SGHERZA Raffaele	si	
CAMPOREALE Nicola		si		ARMENIO Francesco	si	
SPADAVECCHIA Giacomo		si		MEZZINA Giovanni	si	
DE BARI Giuseppe D.		si		ROSELLI Luigi	si	
SGHERZA Giuseppe		si		DE GENNARO Giovannangelo	si	
PICARO Piera		si		SALLUSTIO Cosmo Alberto	si	
MARZANO Angelo		si		DI MOLFETTA Michele		
AMATO Mario			si	PIERGIOVANNI Nicola	si	si
ANNESE Giovanni		si		TAMMACCO Saverio	si	
SCARDIGNO Girolamo		si		ALTOMARE Anna E.	si	
MANGIARANO Francesco		si		SALVEMINI Giacomo	si	
BALDUCCI Ottavio		si		CAPUTO Mariano	si	si
GIANCOLA Pasquale		si		ANCONA Antonio		si
DI GIOVANNI Riccardo		si		AMATO GIUSEPPE	si	

Presenti n . 27 Assenti n. 04

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessora alle Municipalizzate Sig.ra Minuto Anna Carmela e il Direttore dell'ASM. Molfetta – Ing. Silvio Binetti.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente, svolge la relazione illustrativa sull'argomento l'Assessore alle Municipalizzate –Sig.ra Minuto Anna Carmela.

Conclude l'intervento informando il consesso che l'Amministrazione intende proporre una integrazione al dispositivo della bozza di deliberazione, depositata agli atti del fascicolo, il cui testo, distribuito in aula, è di seguito riportato:

-“3) Di impegnare gli organi dell'Attuale Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino BA/1, per il periodo durante il quale la stessa continuerà ad esistere, e quelli del costituendo Consorzio, una volta costituiti e ciascuno per le proprie competenze, a voler:

a. predisporre, con le modalità e secondo gli indirizzi indicati dai Comuni, un piano d'ambito;

b. ad astenersi, fino all'approvazione di tale piano d'ambito, dalla realizzazione di impianti sovradimensionati rispetto alle reali esigenze del Bacino;

c. a voler discutere, con congruo anticipo rispetto alla costituzione della “sesta provincia”, le modalità di applicazione dell'articolo 200 del decreto legislativo n.152/2006, con particolare riguardo al comma 1 lettera b (rispetto delle ripartizioni politico-amministrative), e del comma 5 (suddivisione degli agglomerati di comuni maggiori di un singolo ambito)”;

Interviene il Cons.re Minervini per invitare il Presidente a sospendere brevemente la seduta per una attenta valutazione dell'emendamento proposto dall'Amministrazione. Il Presidente, addivenendo alla richiesta del Cons.re Minervini, sospende momentaneamente la seduta (sono le ore 11,30). Alla ripresa (ore 12,00) risultano presenti all'appello n.26 Consiglieri e assenti n.05 (Amato M., Mangiarano, Di Molfetta, Ancona e Caputo).

Aperta la discussione, intervengono i Cons.ri Minervini T. e Di Gioia per proporre ulteriori emendamenti allo schema di deliberazione, come integrato dall'Amministrazione, di seguito riportate:

- Emendamenti proposti dal Cons.re Minervini T.:

a) Integrare l'emendamento proposto dall'Amm.ne, dopo le parole “del Bacino BA/1” con le parole “vincolando a ciò il rappresentante del Comune di Molfetta”;

b) Aggiungere al dispositivo della bozza di deliberazione, come innanzi integrata, il punto “4) Di demandare all'organo competente sia la quantificazione che la individuazione delle risorse necessarie al pagamento della quota di partecipazione al Consorzio nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione ed ai sensi dell'art.5 dello statuto dello stesso Consorzio”.

- Emendamento proposto dal Cons.re Di Gioia P.:

- *Aggiungere al dispositivo della bozza di deliberazione, come innanzi integrato il punto “5) Di avviare, al più presto, in accordo con gli altri Comuni della Provincia di Bari, un aperto confronto con la Provincia di Bari e con la Regione Puglia per la normalizzazione dell’Ambito Territoriale di riferimento del Consorzio corrispondente alla Provincia di riferimento”.*

(Entra il Cons.re Amato M. ed esce il Cons.re Piergiovanni. Consiglieri presenti n.26).

Interviene, altresì, il Cons.re Salvemini G. ed in replica il Sindaco – Sen.A. Azzollini per dichiarare la piena condivisione di tutte le integrazioni proposte allo schema di deliberazione e che, pertanto, le stesse sono state fatte proprie dall’Amministrazione.

Esaurita la discussione generale il Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto. Intervengono i Cons.ri Minervini T. e Di Gioia P. per preannunciare il voto favorevole sul provvedimento, così come integrato in aula, da parte della coalizione di minoranza. Terminati gli interventi, il Presidente pone in votazione il provvedimento finale nel suo complesso e stante l’esito favorevole dà atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che il D. Lgs.vo n.152 del 3 aprile 2006 con l’art.200 ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani deve essere organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ATO,delimitati dal Piano Regionale e secondo i seguenti criteri:
 - a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
 - b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
 - c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;
 - d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
 - e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
 - f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità;
- che al fine dell’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa avevano il compito di disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo la costituzione delle Autorità d’ambito, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della Regione Puglia con proprio decreto n.189/CD/R del 19.10.2006, notificato a tutti i Comuni ha, tra l'altro, confermato la preesistente configurazione territoriale dei 15 Ambiti Territoriali Ottimali ed ha invitato i Comuni a procedere nel termine di 60 giorni alla trasformazione volontaria delle attuali Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per ambito territoriale ottimale in soggetti con personalità giuridica, suggerendo la forma consortile pena la nomina di commissario ad acta per i comuni inadempienti;
- che l'Assemblea dell'ATO BA/1 nelle sedute del 15.11, 14.12, 20.12.2006 e 17.1 e 1.2.2007 ha analizzato lo schema predisposto e dopo ampia ed articolata discussione ha adottato definitivamente il testo di Statuto e di Convenzione che allegato al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) ne diventano parte integrante e sostanziale rinviando ai Consigli Comunali l'approvazione nei termini fissati;

Considerato che nel rispetto della normativa vigente per consentire all'ATO BA/1 l'acquisizione della personalità giuridica per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti dal D.Lgv. n.152/2006 occorre procedere alla adozione di apposita deliberazione di adesione al consorzio per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani con la contestuale approvazione dello Statuto e della convenzione deliberate dall'Assemblea nella seduta del 1 febbraio 2007;

Letto lo Statuto e la relativa Convenzione;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Preso atto del parere espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti n.2 (Ambiente) e n.4 (Patrimonio), riunitesi, in seduta congiunta, il 18 maggio 2007, giusta verbale agli atti;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, sotto l'aspetto tecnico-contabile, reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgv., n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n.26 Consiglieri presenti e votanti;

D e l i b e r a

- 1) Aderire al Consorzio dell'ATO BA/1 così come previsto dal Decreto del Commissario per l'Emergenza Ambientale della Regione Puglia onde consentire l'acquisizione della personalità giuridica da parte della stessa ATO.
- 2) Di approvare lo schema di Statuto (All.A) e della relativa convenzione (All.B) adottato definitivamente dell'Assemblea dell'ATO BA/1 con deliberazione n.2 del 1 febbraio 2007.
- 3) Di impegnare gli organi dell'Attuale Autorità per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Bacino BA/1, vincolando a ciò il rappresentante del Comune di Molfetta, per il periodo durante il quale la stessa continuerà ad esistere, e quelli del costituendo Consorzio, una volta costituiti e ciascuno per le proprie competenze, a voler:
 - a. predisporre, con le modalità e secondo gli indirizzi indicati dai Comuni, un piano d'ambito;

- b. ad astenersi, fino all'approvazione di tale piano d'ambito, dalla realizzazione di impianti sovradimensionati rispetto alle reali esigenze del Bacino.
- c. a voler discutere, con congruo anticipo rispetto alla costituzione della "sesta provincia², le modalità di applicazione dell'articolo 200 del decreto legislativo n.152/2006, con particolare riguardo al comma 1 lettera b (rispetto delle ripartizioni politico-amministrative), e del comma 5 (suddivisione degli agglomerati di comuni maggiori di un singolo ambito).
- 4) Di demandare all'organo competente sia la quantificazione che la individuazione delle risorse necessarie al pagamento della quota di partecipazione al Consorzio nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione ed ai sensi dell'art.5 dello statuto dello stesso Consorzio.
- 5) Di avviare, al più presto, in accordo con gli altri Comuni della Provincia di Bari, un aperto confronto con la Provincia di Bari e con la Regione Puglia per la normalizzazione dell'Ambito Territoriale di riferimento del Consorzio corrispondente alla Provincia di riferimento".
- 6) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere la convenzione statutaria.
- 7) Di inviare alla Segreteria dell'ATO la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento.
- 8) Nominare Responsabile del procedimento il dott. Luigi Panunzio, Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

Il Consiglio Comunale

Su proposta del Cons.re Amato G., posta in votazione dal Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 del D.Lgv. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n.26 Consiglieri presenti e votanti

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134,comma 4°, del TUEELL. N.267/2000.

Allegato A)

**CONSORZIO ATO RIFIUTI
tra i COMUNI DEL BACINO BA/1
(art.31 D.L.vo n.267/2000)
STATUTO**

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

Fra i Comuni del Bacino BA/1 è costituito il “Consorzio ATO COMUNI BACINO BA/1 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI”, Autorità di gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale corrispondente, ai sensi e per gli effetti dell’art.201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e del decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.189 del 16.10.2006.

La sede del Consorzio resta stabilita nella residenza comunale di Andria, come da convenzione n.5526 di Rep. Del 28 ottobre 2002. Successivamente la sede sarà individuata dall’assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione di cui al seguente art.5.

ARTICOLO 2 (Scopo)

Lo scopo del Consorzio, attesa la sua natura obbligatoria, è quello stabilito dalla legge e, pertanto, si sostanzia nell’esercizio delle funzioni attinenti all’organizzazione, all’affidamento e al controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nonché nell’esercizio di ogni altra competenza trasferita, per legge, dei Comuni consorziati.

Per il raggiungimento degli scopi statutari il consorzio potrà valutare di acquisire la proprietà degli impianti pubblici e/o privati esistenti nel Bacino.

In tal caso, il consorzio subentra all’ente locale nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso.

Al fine di conseguire miglioramenti nell’efficacia, efficienza ed economicità, è possibile la formazione di sub-aggregazioni di Comuni orientate prevalentemente alla gestione dei servizi a monte dello smaltimento dei rifiuti previa approvazione dell’assemblea dell’A.T.O. con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) delle quote.

ARTICOLO 3 (Principi)

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza ed ha l’obbligo del pareggio del bilancio, adottando, a tal fine, un apposito piano d’ambito in conformità a quanto previsto dall’art.203, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modificazioni.

ARTICOLO 4 (Fondo consortile)

Il Fondo Consortile è costituito dai contributi dei consorziati e da qualsiasi altro provento nonché dai beni acquistati con i predetti contributi.

Ogni Ente consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte del Consorzio. Detto versamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessuna ragione la quale potrà essere fatta valere solo dopo aver effettuato il pagamento della quota contributiva richiesta.

A titolo di penale per ritardato pagamento, il Consorzio sarà tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di novanta giorni mentre saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, dalla data di costituzione in mora.

I consorziati per patto espresso riconoscono che il Consorzio avrà titolo a procedere per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo producendo, quale idonea prova scritta, il bilancio preventivo e/o quello con sentivo, che sia stato approvato dall’assemblea, in caso di omesso pagamento di quote contributive.

ARTIIOLO 5 (Quote di partecipazione)

Le quote di partecipazione degli Enti consorziati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per assicurare il funzionamento del Consorzio vengono commisurate alle popolazioni residenti alla data del 31 dicembre 2006 nei Comuni del Bacino BA/1.

Le quote di partecipazione spettanti ai comuni consorziati si calcolano proporzionalmente dividendo le popolazioni dei singoli comuni per la popolazione complessiva del bacino, moltiplicando il risultato per cento e assegnando le unità ottenute dalla sommatoria dei decimali risultanti dall'applicazione della stessa formula ai comuni con i valori dei decimali più grandi.

L'aggiornamento delle quote di partecipazione avverrà ogni cinque anni in base alla popolazione risultante alla fine di ciascun quinquennio, precisando che il primo quinquennio termina il 31 dicembre 2011.

Un singolo comune non potrà mai superare la quota del 40 per cento nel qual caso il restante 60 per cento verrà ripartito proporzionalmente tra gli altri comuni. Le modifiche dell'ambito territoriale si riflettono sulla composizione del consorzio con la redistribuzione delle quote di partecipazione che avverrà in sede della convenzione di modifica.

Le quote di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio nonché a quelle relative alla realizzazione e all'ammortamento degli impianti e al loro funzionamento vengono commisurate alla quantità di rifiuti solidi urbani conferiti da ciascun Comune per ogni anno di riferimento ovvero sono determinate dall'assemblea sulla base di altro criterio.

L'assemblea inoltre fissa la misura del contributo socio-ambientale dovuto ai comuni sedi i impianti. Il contributo sarà determinato anche a favore dei comuni con termini ove la distanza fra l'impianto e i centri abitati sia inferiore alla distanza tra il medesimo impianto e il centro abitato del comune sede. L'ammontare complessivo del contributo però non potrà mai essere superiore al limite fissato dalle disposizioni regionali.

ARTICOLO 6 (Durata)

La durata del Consorzio, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge, è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 7 (Organi)

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'assemblea;
- b) il comitato esecutivo;
- c) il presidente.

ARTICOLO 8 (Assemblea)

L'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di assessore o consigliere appositamente delegato che, in presenza del delegante, partecipa all'assemblea senza diritto di voto. La rappresentatività di ciascun componente ai fini della formazione delle decisioni assembleari è pari alla quota di partecipazione fissata dal precedente art.5.

La seduta di primo insediamento dell'assemblea è convocata dal sindaco del comune sede del Consorzio, che la presiede, entro dieci giorni dalla stipula della convenzione. In tale prima seduta si procede all'elezione del presidente e del comitato esecutivo.

Le deliberazioni relative alle nomine vengono adottate a scrutinio palese.

L'assemblea delibera a maggioranza delle quote di partecipazione perché per le decisioni diverse da quelle attinenti all'ordinario funzionamento dell'ente tali quote siano rappresentative di almeno la metà del numero dei comuni partecipanti arrotondato all'unità superiore. La maggioranza qualificata è richiesta per le deliberazioni riguardanti la nomina del presidente e del comitato esecutivo, per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria delle società partecipate, ove

costituite, e per la nomina di amministratori e sindaci delle medesime società. Le deliberazioni relative alla localizzazione degli impianti devono riportare anche il voto favorevole del comune sede dell'impianto stesso. Per le modifiche dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi.

L'assemblea è convocata dal presidente con avviso contenente luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmesso con ogni mezzo documentabile ai comuni consorziati almeno cinque giorni prima o 48 ore nei casi di urgenza. L'assemblea deve essere convocata entro venti giorni su richiesta di almeno due componenti che rappresentino non meno di un terzo delle quote di partecipazione.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e il rendiconto della gestione e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Le proposte di deliberazioni devono essere depositate nella segreteria del Consorzio almeno 24 ore prima della seduta a libera visione dei componenti.

Le sedute dell'assemblea sono tenute, di regola, presso la sede consorziale, salvo diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso, perché sito nella residenza di uno dei comuni associati.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario che li sottoscrive insieme al presidente.

ARTICOLO 9 (Comitato esecutivo e presidente)

L'assemblea nomina il presidente tra i propri componenti.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da un numero pari di membri, massimo quattro, scelti tra i componenti dell'assemblea medesimi.

L'assemblea nomina il comitato esecutivo rispettando, nella provenienza dei suoi membri, l'articolazione territoriale del consorzio.

Il comitato esecutivo dura in carica cinque anni, salva diversa decisione dell'assemblea che ne determini la scadenza anticipata e, comunque, fino a quando non si proceda alla nomina del nuovo comitato in conseguenza di elezioni nella maggioranza dei comuni rappresentati. I singoli componenti decadono con l'effettuazione delle elezioni nel comune di provenienza.

Le deliberazioni del comitato esecutivo si intendono adottate a maggioranza degli intervenuti con la presenza di almeno la metà dei componenti assegnati arrotondata all'unità superiore.

Le sedute del comitato esecutivo sono convocate dal presidente con avvisi contenenti luogo, data, ora e ordine del giorno e trasmessi con ogni mezzo documentabile ai componenti del comitato esecutivo presso la residenza dei comuni di appartenenza almeno tre giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

Le sedute del comitato esecutivo sono tenute, di regola, nella sede consorziale salva diversa determinazione del presidente che può fissare un luogo diverso perché sito nella residenza di uno dei comuni associati. I verbali delle sedute sono redatte dal segretario che li sottoscrive insieme al presidente.

ARTICOLO 10 (Attribuzione dell'assemblea)

Spetta all'assemblea di deliberare:

- a) l'elezione del comitato esecutivo e del presidente;
- b) il piano d'ambito;
- c) il bilancio annuale, il bilancio pluriennale e il programma annuale di gestione e relative variazioni;
- d) il conto consuntivo;
- e) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel programma annuale di gestione;

- f) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente nel programma annuale di gestione e sue variazioni o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del comitato esecutivo o dei responsabili dei servizi;
- g) le accettazioni di lasciti e donazioni;
- h) la nomina e la determinazione del compenso dell'unico revisore dei conti;
- i) le modalità e i regolamenti di gestione dei servizi;
- j) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la dotazione organica;
- k) le modificazioni allo statuto;
- l) ogni altro regolamento e questione che riguardi la costituzione ed il funzionamento del Consorzio;
- m) la costituzione e la partecipazione in società per il raggiungimento dei fini del consorzio, se consentite dalla legge, e ogni altra questione di competenza dell'assemblea delle predette società.

ARTICOLO 11 (Attribuzioni del comitato esecutivo)

Spetta al comitato esecutivo di deliberare:

- a) la proposta di piano d'ambito, del bilancio e del programma annuale di gestione;
- b) l'adozione, nei casi d'urgenza, delle variazioni di bilancio;
- c) i provvedimenti di ordinaria amministrazione del Consorzio che non siano riservati alla competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) la vigilanza sulle società partecipate. A tal fine il presidente dispone il conferimento di deleghe per materia ai singoli componenti.

ARTICOLO 12 (Attribuzioni del presidente)

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare il Consorzio;
- b) stare per esso in giudizio, sia come attore che come convenuto;
- c) convocare e presiedere l'assemblea e il comitato esecutivo;
- d) nominare il vice presidente nell'ambito del comitato esecutivo;
- e) sovrintendere agli uffici e ai servizi del Consorzio;
- f) nominare il segretario scegliendolo tra i Segretari comunali dei comuni aderenti all'ATO, oppure tra uno dei dirigenti dell'ATO, purché in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle funzioni di Segretario comunale;
- g) nominare il direttore generale, ove previsto nel regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel programma annuale di gestione;
- h) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento e dal programma annuale di gestione;
- i) adottare tutti gli altri provvedimenti che non siano di competenza del comitato esecutivo, dell'assemblea e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- j) rappresentare il consorzio nelle società partecipate costituendosi nelle rispettive assemblee previe e in esecuzione delle delibere consortili.

ARTICOLO 13 (Personale)

Il Consorzio può assumere personale proprio, secondo le previsioni della dotazione organica, oppure può valersi, con il consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera del personale dipendente degli enti consorziati.

I responsabili degli Uffici e dei servizi:

- a) provvedono alla gestione dell'ente con proprie determinazioni, con le quali impegnano le spese e il Consorzio verso l'esterno in esecuzione del programma annuale di gestione;
- b) stipulano i contratti dell'ente, rogati dal segretario;
- c) presiedono le commissioni di gara e di concorso nell'ambito delle competenze attribuite dal presidente all'atto della nomina;
- d) rispondono dei procedimenti loro assegnati e della gestione loro affidata;
- e) appongono i propri pareri sulle proposte di deliberazioni sottoposte all'approvazione dell'assemblea e del comitato esecutivo;
- f) sottoscrivono gli ordinativi di pagamento con il responsabile del servizio finanziario;
- g) sottoscrivono gli ordinativi di incasso ove nominati responsabili del servizio finanziario.

ARTICOLO 14 (Deliberazioni e determinazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea e del comitato esecutivo vengono sottoscritte dal presidente e dal segretario, il quale ultimo provvede all'affissione all'albo del consorzio e cura la trasmissione delle deliberazioni dell'assemblea entro cinque giorni agli enti consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi. Di tutte le pubblicazioni all'albo del Consorzio è responsabile il segretario.

Le determinazioni dei responsabili degli uffici e dei servizi sono sottoscritte dal responsabile del servizio. Esse diventano esecutive all'atto dell'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile di servizio finanziario. Le stesse determinazioni vengono pubblicate all'albo.

Le determinazioni di ordinazione e di liquidazione delle spese preventivamente impegnate sono sottoscritte dal solo responsabile dell'ufficio o servizio e non necessitano di pubblicazione.

ARTICOLO 15 (Disposizioni transitorie)

Il primo bilancio di previsione riguarderà il periodo decorrente dalla data di stipula della convenzione costitutiva del Consorzio al 31 dicembre successivo.

Il servizio di tesoreria è assicurato dal tesoriere del comune sede del Consorzio fino al 31 dicembre successivo.

La Tesoreria e l'Ufficio Unico dell'Autorità di bacino BA/1 continueranno a svolgere le funzioni proprie sino alla definizione dell'organizzazione della dotazione organica del consorzio.

ARTICOLO 16 (Disposizioni generali e finali)

Nessuna indennità o gettone di presenza è dovuto ai componenti dell'assemblea e del comitato esecutivo, fatta eccezione per i rimborsi delle spese debitamente autorizzate e documentate. Le spese per l'accesso alla sede del Consorzio da parte dei componenti per le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo sono a carico dei rispettivi comuni.

Salvo diversa determinazione, in caso di scioglimento del Consorzio la proprietà degli impianti viene trasferita ai comuni sedi degli stessi.

L'uscita di un comune dal Consorzio a seguito di modifiche territoriali comporta la liquidazione della quota di spettanza calcolata sulla base di apposito riparto che tiene conto unicamente della parte di patrimonio formatasi con i versamenti in conto capitale dei singoli comuni; la liquidazione si compenserà con i beni divisibili attribuiti nel tempo al comune che in ogni caso potranno essere assegnati all'uscente anche prescindendo dal valore della quota.

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto al presente Consorzio si applicano le norme previste per gli enti locali.

CONVENZIONE

Per la costituzione del Consorzio “Autorità d’Ambito” per la gestione dei rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’art.201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni nel Bacino BA/1.

L’anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella residenza comunale.

Avanti a me, dr. _____, Segretario Generale del Comune di _____, indicato di rogare questo atto in forza di _____, sono presenti i Signori:

- ❖ _____, del Comune di Andria, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Barletta, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Bisceglie, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Canosa di Puglia, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Corato, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Molfetta, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Ruvo di Puglia, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune Terlizzi, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;
- ❖ _____, del Comune di Trani, in esecuzione della _____, il quale dichiara che il numero di codice fiscale del Comune rappresentato è _____;

Componenti, della cui identità personale e poteri io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti, e che convengono quanto appresso.

ART. 1 – Fra i Comuni del Bacino BA/1 di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale n.296 del 30 settembre 2002, così come sopra rappresentati, si conviene di costituire, come con il presente si costituisce ad ogni effetto di legge, in forma di Consorzio, la “Autorità d’Ambito” per lo’esercizio delle funzioni in materia di rifiuti, secondo le norme e le clausole contenute nell’allegato Statuto (All.1) nel Bacino di utenza BA/1.

ART.2 – Il costituito Consorzio, avente personalità giuridica in forza di legge, subentra nella soggettività giuridica posta in essere attraverso lo strumento, in funzione collaborativi e

associativa, della “Convenzione”, stipulata allo stesso fine, con atto n.5526 di Rep.- In data 28 ottobre 2002, in esecuzione del decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale n.297 del 30 settembre 2002.

In conseguenza, il Consorzio succede alla Convenzione in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data della consegna dell'impianto. Sono fatti salvi, in capo al qui costituito Consorzio e in relazione alle situazioni vigenti in materia, i diritti e le procedure di rivalsa, nel caso di accertata responsabilità, che non siano state azionate nei confronti dei soggetti amministratori in dipendenza dell'attività espletata inerente ai rapporti giuridici nei quali il costituito Consorzio subentra per effetto della presente convenzione.

ART. 3 – In sede di costituzione le quote di partecipazione sono:

Comune di	Andria	abitanti	quota
Comune di	Barletta	abitanti	quota
Comune di	Bisceglie	abitanti	quota
Comune di	Canosa di Puglia	abitanti	quota
Comune di	Corato	abitanti	quota
Comune di	Molfetta	abitanti	quota
Comune di	Ruvo di Puglia	abitanti	quota
Comune di	Terlizzi	abitanti	quota
Comune di	Trani	abitanti	quota

ART.4 – Ai sensi dell'art.2, il consorzio, per il raggiungimento degli scopi statuari, potrà valutare di acquisire la proprietà degli impianti pubblicitari e/o privati esistenti nel Bacino. In tal caso, il consorzio subentra all'ente locale nella titolarità dei contratti di affidamento della gestione in corso.

In conseguenza il Consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data della consegna dell'impianto. Sono fatte salve le procedure di rivalsa nel caso di accertate responsabilità in relazione alle statuizioni vigenti in materia.

Al fine di conseguire miglioramenti nell'efficacia, efficienza ed economicità, è possibile la formazione di sub-aggregazioni di Comuni orientate prevalentemente alla gestione dei servizi a monte dello smaltimento dei rifiuti previa approvazione dell'assemblea dell'A.T.O. con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) delle quote.

ART.5 – Tutte le spese del presente atto e dipendenti restano a carico dei comuni di Andria, Barletta, Risceglie, Canosa di Puglia, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Trani.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto e lo statuto allegato ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine _____ e fin qui della _____.

In pubblicazione dal 30.05. 2007

